



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

REGOLAMENTO COMUNALE DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE FIERE

(D.Lgvo n. 114/98 – L.R. n. 12/99 – Del. G.R. n. 1368/99)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale 9 del 16.01.2004;
modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 16/06/2005;
modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 30.06.2005;
modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 7.09.2006;
modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 27/5/2011.

CAPO I°

DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE

Art. 1

Ambito di applicazione e classificazione delle fiere

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 12/99 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgsvo 114/98" disciplina le modalità di svolgimento delle fiere ivi comprese quelle di seguito elencate e meglio definite al Capo II:
 - a) Fiera di "Festival";
 - b) "Sagra di Primavera";
 - c) "Fiera del Martedì";
 - d) "Noi con Voi – Sagre Tematiche".
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.lgsvo 114/98, dalla L.R. n. 12/99, dalla delibera di G.R. n. 1368/99 e dal presente Regolamento oltre che ogni altra disposizione statale, regionale e comunale vigente in materia. Si conferma pertanto che le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2

Disciplina delle fiere straordinarie

1. L'effettuazione delle fiere di cui al presente articolo è autorizzata di norma sentito il parere delle Associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale, sempreché le stesse non siano previste in concomitanza con altre manifestazioni mercantili o fieristiche aventi notevole rilevanza locale e non aventi carattere saltuario.
2. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati mediante presentazione all'Ufficio Attività Economiche almeno 150 giorni prima dell'evento di un progetto contenente:

- a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento.
3. L'approvazione del progetto da effettuarsi con atto della Giunta Comunale costituisce titolo per lo svolgimento della manifestazione.
 4. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al punto n. 4 lett. a) e c) della deliberazione di G.R. n. 1368/99, privilegiando in caso di parità gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera ed in caso di ulteriore parità procedendo a sorteggio.
 5. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione da effettuarsi con delibera di Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni.
 6. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di cui al presente articolo è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 3

Assegnazione posteggi in concessione decennale

1. La disponibilità di posteggi liberi da assegnare in concessione decennale è resa nota, oltretutto a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione. In caso di discordanza fanno fede i dati esposti all'Albo pretorio del Comune.
2. Prima di procedere alla pubblicazione di cui al precedente comma, su richiesta degli operatori interessati da inoltrarsi secondo la procedura indicata all'art. 5, il Comune provvede allo spostamento di posteggio alla stregua dei criteri indicati al punto 7) lett. a) e c) della delibera di G.R. n. 1368/99.
3. La graduatoria per l'assegnazione del posteggio viene formulata in base ai criteri stabiliti dal punto 2 lett. c) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99 vale a dire:
 - a) Maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) Maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; In caso di parità valgono gli ulteriori criteri:
 - c) Data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
 - d) Sorteggio.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si intende per dante causa il soggetto che per primo ha avuto in titolarità l'azienda.
5. Gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria ai fini della scelta del posteggio che deve avvenire nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi.
6. Agli effetti di cui al comma precedente, gli operatori titolari, o i legali rappresentanti nel caso di società, possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta. Agli

operatori convocati e non presenti personalmente o a mezzo di delegato all'assegnazione viene assegnato d'ufficio un posteggio tra quelli disponibili previo esaurimento della graduatoria tra coloro che sono presenti.

7. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera viene effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
8. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di cui al presente articolo è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza decorsi inutilmente i quali la domanda deve ritenersi accolta.

Art. 4

Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.
2. Gli operatori che non sono in possesso di concessione decennale di posteggio devono:
 - a) Essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) Presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano;
 - c) Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al successivo comma 3.
3. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri di cui al precedente art. 3 comma 3 fermo restando il rispetto dei settori o delle specializzazioni merceologiche.
4. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
5. Nell'arco della settimana antecedente lo svolgimento della fiera, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
6. Agli effetti di cui al comma precedente, gli operatori titolari, o i legali rappresentanti nel caso di società, possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta.
7. Agli operatori convocati e non presenti personalmente o a mezzo di delegato all'assegnazione di cui al comma 6, viene assegnato d'ufficio un posteggio tra quelli disponibili previo esaurimento della graduatoria tra coloro che sono presenti.
8. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, se presente.
9. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi verranno assegnati a coloro che, nonostante non rientrino in graduatoria, sono presenti all'assegnazione sulla base dei criteri di cui all'art. 3 comma 3.
9. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di cui al presente articolo è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 5
Spostamenti di posteggio per miglitoria

1. Gli spostamenti di posteggio, per miglitoria, sono consentiti a partire dal 3° anno in cui si è ottenuta la concessione decennale, al fine di garantire un progressivo assestamento generale delle fiere.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera nella quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria redatta secondo i criteri indicati al punto n. 7 lett. a) e c) della Delibera di G.R. n. 1368/99, e nel caso di ulteriore parità con sorteggio.
3. Le procedure di accesso al posteggio per miglitoria si svolgono previa pubblicazione all'Albo di un avviso pubblico rivolto agli operatori, contenente le modalità di presentazione delle istanze.
4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglitorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che ne fanno richiesta, secondo l'ordine in graduatoria.
5. Le opzioni di posteggio attuate per miglitoria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito della stessa fiera e all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Art. 6
Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso nell'ambito della stessa fiera lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 7
Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione di G. R. n. 1368/99, purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area della fiera complessivamente considerata;

- b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area della fiera o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
 - c) è vietata la cessione parziale del posteggio.
2. L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
- a) acquisizione, da parte del soggetto o soggetti interessati del posteggio;
 - b) restituzione dei titoli acquisiti al Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.
 - c) l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere la superficie del posteggio rinunciato, fermo restando il limite degli 80 mq. stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione di G. R. n. 1368/99;
 - d) gli operatori interessati devono richiedere al Comune, in via preliminare l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento.

Art. 8

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa, salvo proroga per motivazioni di forza maggiore documentate dagli interessati.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 9

Trasferimento – Reintestazione – Volturazione

1. Il trasferimento, la reintestazione, la volturazione dei titoli autorizzativi, sono disciplinati dall'art. 4 della Legge Regionale n° 12/1999.
2. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/1999 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza. E' fatto salvo il rispetto dei settore merceologici o delle specializzazioni previste dalla manifestazione.
3. Non è consentito operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune.

Art. 10
Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 e successive disposizioni.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 11.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. n. 12/99, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.

Art. 11
Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. n. 12/99, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, se giustificati entro il 10° giorno successivo all'assenza. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.
3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Art. 12
Disposizioni generali in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
3. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dall'Ufficio Polizia Municipale.
4. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie purché ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 metri, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurato il transito dei mezzi autorizzati all'accesso all'area della fiera, nonché di quelli di soccorso e pronto intervento, garantendo a tal fine il mantenimento di un percorso stradale di carreggiata di idonea larghezza e libero da ingombri di qualsiasi genere.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
7. E' vietato l'uso dei generatori di corrente e delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate.
8. In caso di rinuncia alla concessione di un posteggio gli effetti dell'atto dismissivo si producono soltanto a partire dalla data di effettiva restituzione al Comune dei titoli autorizzativi.
9. Ai fini del razionale utilizzo delle aree della fiera e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
 - a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50 per cento di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
 - b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
10. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di svolgimento della fiera di cui trattasi;
 - b) garantendo possibilmente all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
11. Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi.
12. Si intendono integralmente richiamate in quanto applicabili le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
13. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e l'Ufficio di Polizia Municipale.
14. Ove sia accertato, da parte dei competenti organi preposti alla vigilanza, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16, è disposto da parte della Polizia Municipale la rimozione dell'attività e l'allontanamento dell'operatore salvo che non si possa procedere, nell'immediato, alla effettuazione degli adeguamenti richiesti.

Art. 13

Canone per la concessione del suolo pubblico

1. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni (Tosap, Tarsu ecc.).
2. La tassa relativa alla concessione dei posteggi è determinata con provvedimento a parte sulla base delle tariffe comunali vigenti.

Art. 14
Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgsvo 114/98 l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi indicati al punto n. 3 della Delibera di G.R. n. 1368/99.

Art. 15
Revoca dell'autorizzazione

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 lett. c) della L.R. n. 12/99, l'autorizzazione è revocata in linea generale alla seconda assenza nell'ambito di tre manifestazioni consecutive. L'autorizzazione è revocata altresì nei casi indicati all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 12/99.
2. E' fatta salva la disciplina particolare prevista per le fiere di cui al Capo II del presente regolamento.

Art. 16
Sanzioni

1. Qualora la legge non disponga altrimenti le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Ai procedimenti contravvenzionali di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17
Unità Organizzativa - Responsabile del Procedimento – Termini

1. Ai sensi dell'art. 4 comma I della L. 241/90, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che dipende dall'esecuzione del presente regolamento, è l'Ufficio Attività Economiche ed il Responsabile dell'Ufficio.
2. Fatti salvi i termini procedurali specificamente indicati dagli articoli 2, 3 e 4, il termine di ogni altro procedimento che deriva dall'esecuzione del presente regolamento è fissato in trenta giorni.

Art. 18
Disposizioni Finali

3. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni indicate al successivo Capo II.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono in quanto applicabili le disposizioni previste dal regolamento "Disciplina comunale del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di C.C. n. 30 del 28.06.2002.
5. A norma dell'art. 56 del vigente Statuto Comunale il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla delibera consiliare d'adozione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello d'esecutività dell'atto deliberativo consiliare d'approvazione.

6. Il presente Regolamento dopo la sua entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi decorrenti dall'esecutività della delibera consiliare d'adozione.
7. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto nel presente regolamento.

CAPO II°

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SINGOLE FIERE

Sezione 1

Art. 19 **"FESTIVAL"**

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - ❖ **Classificazione:** Fiera a merceologia esclusiva;
 - ❖ **Svolgimento:** ultimi due fine settimana di settembre;
 - ❖ **Settori:** non alimentare ed alimentare suddivisi nelle specializzazioni merceologiche riportate all'art. 20
 - ❖ **Ubicazione:** San Piero in Bagno
 - ❖ **Numero posteggi:** 137
2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria di cui all'Allegato A nella quale sono riportati:
 - ❖ L'ubicazione della fiera;
 - ❖ Il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - ❖ L'indicazione del numero progressivo dei posteggi.

Art. 20 **Specializzazioni merceologiche ammesse**

1. E' ammessa nell'ambito della fiera la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

Settore non alimentare n. 119 posteggi così suddivisi:

Settore 1) Artigianato artistico, oggettistica e antiquariato: n. 12 posteggi;

Settore 2) Generi Vari: n. 107 posteggi così suddivisi:

- a) abbigliamento, confezioni, tessuti e calzature massimo 65 posteggi
- b) articoli per la casa massimo 8 posteggi
- c) ferramenta massimo 4 posteggi
- d) libri massimo 8 posteggi
- e) giocattoli massimo 6 posteggi
- f) piante e fiori massimo 8 posteggi
- g) dolci e frutta secca massimo 8 posteggi

Settore alimentare n. 18 posteggi:

a) prodotti del bosco e sottobosco, funghi e tartufi, gastronomia, prodotti enogastronomici, prodotti naturali e biologici, prodotti di erboristeria massimo 18 posteggi.

2. Per prodotti enogastronomici si intendono i seguenti: salumi, formaggi freschi e conservati, pane e sfarinati, conserve alimentari, miele, pasta. E' esclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sezione 2

Art. 21

"SAGRA DI PRIMAVERA"

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:

- ❖ **Classificazione:** Fiera a merceologia esclusiva
- ❖ **Svolgimento:** 25 aprile – 1 maggio
- ❖ **Ubicazione:** San Piero in Bagno – Piazza Allende – Via Garibaldi -
- ❖ **Settori:** non alimentare ed alimentare suddivisi nelle specializzazioni merceologiche riportare all'art. 22.
- ❖ **Numero posteggi:** 42

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria di cui all'Allegato B nella quale sono riportati:

- ❖ L'ubicazione della fiera;
- ❖ Il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- ❖ L'indicazione del numero progressivo dei posteggi.

Art. 22

Specializzazioni merceologiche ammesse

1. E' ammessa nell'ambito della fiera la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

Settore non alimentare n. 22 posteggi così suddivisi:

Settore 1) Artigianato artistico, oggettistica e antiquariato: n. 16 posteggi;

Settore 2) Piante e fiori massimo 6 posteggi

Settore alimentare n. 20 posteggi con le seguenti specializzazioni:

- prodotti del bosco e sottobosco, prodotti enogastronomici, prodotti naturali e biologici, prodotti di erboristeria, dolci e frutta secca massimo 20 posteggi.

2. Per prodotti enogastronomici si intendono i seguenti: salumi, formaggi freschi e conservati, pane e sfarinati, conserve alimentari, miele, pasta. E' esclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sezione 3

Art. 23

"FIERA DEL MARTEDI"

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - ❖ **Classificazione:** Fiera a merceologia esclusiva
 - ❖ **Svolgimento:** tutti i martedì a partire da metà giugno sino a fine settembre per n. 16 serate complessive.
L'esatto giorno iniziale e finale viene ogni anno indicato precisamente nel bando comunale.
 - ❖ **Ubicazione:** Piazza B. Ricasoli, P.zza S. Maria, Via Manin, Via Fiorentina e, limitatamente ad attività di animazione, promozionali ed espositive, Largo del Palagio e Via Palestro – Bagno di Romagna:
 - ❖ **Settori e numero posteggi:** n. 54 posteggi complessivi così suddivisi:
 - ✓ n. 47 destinati al settore non alimentare di cui:
 - bigiotteria (chincaglieria): max. n. 4 posteggi contingentati ai nn. 17, 23, 28 e 57;
 - artigianato etnico: max. 5 posteggi contingentati ai banchi nn. 43, 37, 21, 31 e 14;
 - articoli per la casa/espositori: max. 3 posteggi contingentati ai banchi nn. 20, 60 e 64;
 - ✓ n. 2 destinati a frutta secca o dolci contingentati ai banchi nn. 4 e 18;
 - ✓ n. 5 settore alimentare relativo ai prodotti tipici contingentati ai banchi nn. 52, 53, 54, 55 e 56.
2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria di cui all'Allegato C nella quale sono riportati:
 - ❖ L'ubicazione della fiera;
 - ❖ Il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - ❖ L'indicazione del numero progressivo dei posteggi.

Art. 24

Specializzazioni merceologiche ammesse

1. Le specializzazioni merceologiche ammesse sono le seguenti:
 - ❑ **Settore non alimentare:** antichità, antiquariato, modernariato, cose usate, giocattoli, bigiotteria e chincaglieria (limitato a n. 4 posteggi), libri, stampe artistiche d'epoca ed usate, tele stampate, arazzi, dipinti, ceramiche artistiche, mobili, erboristeria e piante officinali, oggetti dell'artigianato artistico e tradizionale, artigianato etnico (limitato a n. 5 posteggi), fiori secchi, vetri e vasellame, articoli per la casa/espositori (limitato a n. 3 posteggi) massimo 47 posteggi;
 - ❑ **Settore alimentare:** dolci e frutta secca (limitato a 2 posteggi complessivamente). Prodotti tipici (limitato a n. 5 posteggi): salumi, formaggi, funghi e tartufi, olio, vini, olive, miele, marmellate, confetture, alimenti tipici regionali (escluso somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 25
Revoca della autorizzazione

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 lett. c) della L.R. n. 12/99, l'autorizzazione è revocata qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si tiene la fiera, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. L'autorizzazione è revocata altresì nei casi indicati all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 12/99.

Sezione IV

Art. 26
"NOI CON VOI - SAGRE TEMATICHE "

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - ❖ **Classificazione e Svolgimento:** Fiera a merceologia esclusiva composta di 3 sagre tematiche a cadenza annuale così denominate;
 - ✓ "Sagra del tortelle in t'la lastra" prima domenica di ottobre;
 - ✓ "Sagra di Zambudelle" seconda domenica di ottobre;
 - ✓ "Sagra della Castagna" terza domenica di ottobre;
 - ❖ **Ubicazione:** Piazza B. Ricasoli, P.zza S. Maria, Via Manin, Via Fiorentina, Via delle Fonti – Bagno di Romagna;
 - ❖ **Settori e numero posteggi:** n. 30 posteggi complessivi così suddivisi:
 - ✓ n. 10 destinati al settore non alimentare;
 - ✓ n. 20 settore alimentare relativo ai prodotti tipici.
2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria di cui all'Allegato D nella quale sono riportati:
 - ❖ L'ubicazione della fiera;
 - ❖ Il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - ❖ L'indicazione del numero progressivo dei posteggi.

Art. 27
Specializzazioni merceologiche ammesse

1. Le specializzazioni merceologiche ammesse sono le seguenti:
 - Settore non alimentare:** artigianato artistico non etnico, fiori, libri, stamperia, prodotti di erboristeria massimo 10 posteggi;
 - Settore alimentare:** prodotti del bosco e sottobosco e derivati, funghi, tartufi, miele, prodotti dell'alveare e derivati, salumi ed insaccati, formaggi, olio di oliva di frantoio, prodotti enologici e liquori, dolci e frutta secca massimo 20 posteggi;

N.B.: le planimetrie allegate sono disponibili in formato cartaceo.